

REGOLAMENTO TECNICO ESECUTIVO LEGADUE

1. Scopi e attività della Legadue

- 1.1. La Lega delle società che appartengono al secondo campionato professionistico italiano, ha lo scopo di coordinare, indirizzare e sviluppare l'attività sportiva ed economica delle società associate di programmare, gestire e promuovere il campionato e gli eventi da essa organizzati in conformità allo statuto della FIP.
- 1.2. Legadue stabilisce autonomamente la propria regolamentazione, nel rispetto dei principi di CONI e FIP.
- 1.3. Legadue può svolgere tutte le attività utili a perseguire i propri scopi statutari.

2. Condizioni di ammissione e di permanenza in Legadue

- 2.1 Le società che detengano o abbiano acquisito titolo sportivo idoneo a partecipare al secondo campionato professionistico italiano di pallacanestro possono essere ammesse a far parte della lega o possono rimanervi, se rispettano le seguenti condizioni e requisiti minimi:
 - a) costituzione nella forma giuridica delle società per azioni o società a responsabilità limitata;
 - b) statuto societario conforme alla legge 23 Marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, dove si preveda obbligatoriamente la chiusura dell'esercizio sociale al 30 giugno; il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni della Lega; il rispetto delle decisioni degli organi di giustizia e degli eventuali collegi arbitrali previsti dallo Statuto e dai regolamenti di Lega; il rispetto degli accordi assunti con le altre Società associate; l'assoggettamento al potere disciplinare e sanzionatorio della Lega, ivi compreso quello di escutere le garanzie rilasciate dalle Società;
 - c) capitale sociale versato pari ad almeno a euro 100.000;
 - d) indicazione di tutti i soci, con specificazione della relativa quota di partecipazione, nonché dei soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell' art. 2359 del codice civile;
 - e) indicazione del legale rappresentante, degli amministratori, sindaci e dei procuratori della società;
 - f) inesistenza di fattori impeditivi risultanti dai controlli di competenza della FIP e della Comtec;
 - g) versamento di una quota di ingresso e della quota associativa annuale determinate dall'Assemblea;
 - h) fideiussione bancaria a prima richiesta in favore di Legadue , dell'importo stabilito annualmente dall'Assemblea, rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della Legadue. Tale fideiussione deve avere validità per un anno sportivo e scadenza non anteriore al quindicesimo giorno successivo al termine dell'anno sportivo, in caso di escussione anche parziale, deve essere reintegrata entro il termine perentorio di venti giorni
 - i) sede sociale e di gioco in un comune nel quale non siano presenti due altre società associate alla Legadue;
 - j) disponibilità di un impianto di gioco conforme alle prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite da Legadue, ed avente la capienza minima inderogabile di almeno 2.500 spettatori.

2.1.1. Costituisce inoltre condizione tassativa di permanenza nella Legadue il rispetto del seguente ulteriore requisito:

- ammontare globale dei compensi lordi corrisposti in denaro per la singola stagione per i giocatori e tecnici della prima squadra, inclusi tutti gli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico delle società' come da contratti depositati obbligatoriamente in Lega, di

importo non inferiore al 75% dell'importo minimo di spesa determinato dall'Assemblea in base alla vigente normativa su parametri economici e finanziari.

2.1.2 Le società che avranno dichiarato di aver corrisposto ai sensi di quanto previsto dal punto precedente, un importo superiore al 75% ma inferiore al 100% di detto importo minimo di spesa, dovranno provvedere a detta corresponsione entro e non oltre il 30 settembre della stagione successiva. Nel caso in cui ciò non accadesse saranno soggette ad una sanzione pecuniaria di valore pari alla differenza tra l'ammontare minimo dei compensi corrisposti stabilito annualmente dall'Assemblea (l'importo minimo stabilito) e quanto effettivamente versato.

2.1.3 L'ammontare globale dei compensi lordi corrisposti in denaro stabilito annualmente dall'Assemblea è determinato considerando unicamente i compensi derivanti dai contratti di lavoro sportivo professionistico depositati a norma di legge.

Ai fini del raggiungimento del suddetto importo minimo di spesa le società possono tenere conto:

a) dei compensi provvigionali corrisposti agli agenti o procuratori dei giocatori o tecnici, nella misura massima del 5% sul compenso lordo complessivo in denaro risultante dai contratti depositati in Lega per la singola stagione;

b) di un importo forfettario del 5% a titolo di IRAP ricavabile sulla base dell'ammontare globale dei compensi lordi corrisposti in denaro per la singola stagione, così come individuati e determinati nel precedente punto 2.1.1

2.1.4 L'importo di cui al comma 2.1.1 potrà essere ridotto nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea in caso di partecipazione ad un determinato numero di campionati giovanili. Quale condizione per poter beneficiare della riduzione dell'importo, si conferma l'obbligo di disputare almeno tre dei seguenti campionati: Under 21, Under 19, Under 17, Under 15, Under 14 e Under 13 per ogni stagione sportiva.

2.1.5. Il tesseramento di atleti successivamente alla data del 20 settembre di ciascun anno sportivo potrà avvenire esclusivamente nel rispetto della normativa sui parametri economici e finanziari stabiliti annualmente dall'Assemblea di Lega.

2.2 L'Assemblea determina la data, con riferimento alla quale deve essere verificato il possesso dei requisiti suddetti.

2.3 La società retrocessa che nella stagione successiva è nuovamente ammessa alla Legadue non è soggetta al pagamento della Quota d'Ingresso.

3. Istanza di ammissione e di permanenza nella Legadue

3.1. Al fine della verifica delle condizioni e dei requisiti minimi stabiliti dal presente Statuto, ciascuna società avente diritto alla partecipazione al secondo campionato professionistico italiano, la quale intenda essere ammessa o confermare l'ammissione alla Legadue e al relativo campionato, deve presentare a proprie spese alla Legadue entro il termine perentorio annualmente stabilito dall'Assemblea la seguente documentazione, tutta sottoscritta e siglata per assunzione di responsabilità dal legale rappresentante della società:

a) istanza di ammissione o permanenza, conforme al modello predisposto dalla Legadue, sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo sulla società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in cui la società istante:

i. assevera l'autenticità e la rispondenza al vero di tutte le informazioni e i documenti forniti alla Legadue,

ii. dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste nel presente Statuto o in regolamenti e decisioni della Legadue,

- iii. trascrive e accetta specificamente per iscritto la clausola arbitrale prevista dallo Statuto agli artt. 22 e 23,
 - iv. dichiara o conferma di accettare integralmente le disposizioni dello statuto di Legadue, del presente regolamento e degli altri regolamenti e deliberazioni di Legadue nonché le decisioni dei suoi organi e di eventuali collegi arbitrali;
- b) formulario predisposto dalla Legadue ai fini delle indicazioni di cui alla lettera d) del precedente art. 2;
 - c) copia dell'atto costitutivo, o dell'atto di trasformazione in società di capitali o dell'atto di fusione, e dello statuto sociale
 - d) copia dell'estratto aggiornato del libro dei soci;
 - e) certificato del registro delle imprese competente per territorio, aggiornato almeno al 30 aprile dell'esercizio in corso, da cui risulti il capitale sociale versato, la composizione di tutti gli organi sociali nonché i poteri di rappresentanza e di firma;
 - f) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, nonché, se più recenti, l'eventuale situazione patrimoniale di trasformazione o di fusione, con relativi allegati;
 - g) attestazione bancaria della effettuazione nei termini prescritti dei versamenti richiesti alla lettera g) del precedente Art. 2;
 - h) documento originale della fidejussione bancaria a prima richiesta conforme ai requisiti di cui alla lett. h) del precedente Art. 2;
 - i) deposito dello specimen della firma di tutti i procuratori della società;
 - j) dichiarazione del soggetto o ente proprietario o gestore dell'impianto sportivo di cui alla lett. j) del precedente Art. 2, che ne attesti la disponibilità per almeno la successiva stagione sportiva;
 - k) certificazione rilasciata dal Sindaco o dall'Ufficio Comunale competente, attestante la capienza e l'agibilità dell'impianto, in conformità alle vigenti norme di legge. Il Presidente può avvalersi di consulenti tecnici per verificare il rispetto delle norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Legadue;
 - l) omologazione da parte della Legadue dell'impianto sportivo e delle relative attrezzature;
 - m) documentazione FIP attestante l'affiliazione ad essa e il titolo sportivo detenuto o acquisito.
- 3.2. Il Presidente, esaminate senza indugio le istanze di ammissione e di permanenza con la relativa documentazione, e verificato il rispetto di tutti i termini, le condizioni ed i requisiti previsti dal presente Statuto, ammette o conferma in via provvisoria la partecipazione delle società istanti alla Legadue, fatta salva la deliberazione di ratifica dell'Assemblea nella sua prima successiva riunione.
- 3.3. Tutti gli atti compiuti da una società in regime di partecipazione provvisoria a norma del comma precedente sono compiuti a suo rischio e, in caso di rigetto da parte dell'Assemblea della istanza di ammissione o di permanenza, sono privi di efficacia rispetto alla Legadue e alle altre società associate.
- 3.4. Se il Presidente non riscontra il rispetto di tutti i termini, le condizioni ed i requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Tecnico Esecutivo, ovvero riscontra la non rispondenza al vero di dati, documenti o informazioni forniti dalla società, dichiara con effetto immediato la non ammissione ovvero l'esclusione della società interessata, fatta salva la deliberazione di ratifica dell'Assemblea nella sua prima successiva riunione.
- 3.5. In caso di mancata ammissione alla Legadue, viene restituita alla società istante tutta la documentazione depositata nonché l'importo eventualmente versato ai sensi della lettera g) del precedente Art. 2; le spese sostenute per la presentazione dell'istanza, con la relativa documentazione, e per il rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti restano in ogni caso a carico della società istante.

4. Diritti degli associati

4.1. Le società associate e in possesso del diritto sportivo hanno:

- a) il diritto di partecipare al campionato organizzato dalla Legadue;
- b) il diritto di esaminare tutti i libri sociali e le scritture contabili della Legadue e delle eventuali società di capitali controllate dalla Legadue;

5. Obblighi degli associati

5.1. Le società associate devono:

- a) rispettare integralmente il presente Statuto e tutti gli obblighi da esso derivanti anche indirettamente o implicitamente;
- b) fornire alla Legadue tutti i documenti, dati e informazioni in modo corretto, completo e veritiero;
- c) rispettare integralmente tutti i regolamenti, decisioni e provvedimenti adottati dalla Legadue, da suoi organismi o da collegi arbitrali, e tutti gli obblighi da essi derivanti anche indirettamente o implicitamente;
- d) rispettare integralmente e puntualmente tutti gli obblighi assunti nei confronti delle altre società associate e degli sportivi professionisti;
- e) partecipare attivamente alla vita associativa della Legadue;
- f) collaborare lealmente con la Legadue e con le altre società associate e, comunque, astenersi da qualsiasi azione o iniziativa che possa essere o divenire sconveniente o pregiudizievole per gli interessi generali della Legadue e delle società associate e, in particolare, che possa alterare la parità competitiva tra le società associate;
- g) evitare qualsiasi comportamento di propri dirigenti, tecnici, giocatori, collaboratori o dipendenti che possa arrecare discredito o pregiudizio alla FIP, alla Legadue, al campionato, ad altre società associate, a *sponsors* o a *partners* commerciali o sportivi;
- h) adoperarsi per evitare qualsiasi comportamento di propri sostenitori che possa arrecare discredito o pregiudizio alla FIP, alla Legadue, al campionato, ad altre società associate, a *sponsors* o a *partners* commerciali o sportivi;
- i) rispettare integralmente per quanto di propria spettanza gli accordi intervenuti tra la Legadue e terzi, e comunque collaborare al loro buon esito;
- j) permettere alla Legadue in ogni momento a semplice richiesta, di prendere visione del libro dei verbali di assemblea dei soci e di estrarne copia;
- k) comunicare entro 30 giorni alla Legadue:
 - i. ogni modifica statutaria;
 - ii. la nomina di nuovi amministratori e procuratori o la modifica dei relativi poteri;
 - iii. gli aumenti o riduzioni del capitale sociale;
 - iv. la trasformazione, fusione, scissione o qualsiasi altra vicenda societaria;
 - v. qualsiasi atto *inter vivos* di disposizione di quote di partecipazione al capitale sociale della società associata;
 - vi. qualsiasi atto di costituzione di pegno o usufrutto sulle azioni societarie;
 - vii. qualsiasi controversia con terzi che possa pregiudicare la consistenza patrimoniale della società;
- l) inviare in Lega, entro dieci giorni dalla disputa di ogni incontro, i borderò relativi le gare di Campionato;
- m) caricare entro le h. 18,00 del giorno successivo lo svolgimento della gara il video della partita in modo autonomo, utilizzando il programma "VideoUploader";

- n) dichiarazione d'intenti rivolta alla Lega sull'utilizzo e trattamento dei dati personali che potranno essere utilizzati per fini istituzionali;
- o) avere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica societario.

6. Il Direttore Generale della Legadue

- 6.1. Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente con le stesse modalità può essere in ogni momento revocato;
- 6.2. Il Direttore Generale collabora con il Presidente e, su delega generale o speciale di quest'ultimo, può esercitare tutte le competenze ed i poteri che competono al Presidente.
- 6.3. Il Direttore Generale:
 - a) imposta, coordina e controlla tutte le attività della Legadue attuando le direttive che gli pervengono dal Presidente;
 - b) stabilisce i programmi di lavoro e ne segue gli sviluppi ed il necessario coordinamento;
 - c) amministra, con il controllo e sotto la guida del Presidente, le disponibilità economiche della Legadue;
 - d) rappresenta la Lega nelle assemblee delle società partecipate dalla Legadue;
 - e) dirige il personale;
- 6.4. Il Direttore Generale svolge le sue funzioni a tempo pieno ed è remunerato.
- 6.5. L'Assemblea può revocarne la nomina in ogni momento con le stesse modalità previste per la sua nomina.
- 6.6. Le funzioni del Direttore Generale, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Segretario Generale.
- 6.7. In caso di dimissioni, revoca della nomina od impedimento definitivo del Direttore Generale, il Presidente, o in subordine il Segretario Generale, convoca entro trenta giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Direttore Generale.

7. Il Segretario Generale della Legadue

- 7.1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, sentito il Direttore Generale, con le stesse modalità può essere in ogni momento revocato.
- 7.2. Il Segretario Generale è l'organo esecutivo competente per qualsiasi funzione amministrativa e gestionale della Legadue, secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Direttore Generale.
- 7.3. In particolare, il Segretario Generale sovrintende al funzionamento degli uffici della Legadue e a tutte le attività da essa svolte secondo criteri di efficienza e trasparenza, e sottopone al Presidente e al Direttore Generale studi e piani per il consolidamento e lo sviluppo delle attività della Legadue; svolge ogni altra funzione o attività prevista dal presente Statuto e dai regolamenti di Legadue o affidatagli dal Presidente o dal Direttore Generale.
- 7.4. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, sentito il Direttore Generale.
- 7.5. Il Presidente può in ogni momento, sentito il Direttore Generale, revocare la nomina del Segretario Generale.

8. Anno sportivo

- 8.1. L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
- 8.2. L'attività agonistica è annualmente sospesa durante il periodo stabilito negli accordi collettivi di lavoro, salvo l'attività delle squadre nazionali.

9. Diritti di diffusione radiotelevisiva e contratti promopubblicitari

- 9.1. E' di esclusiva competenza della Legadue, cui competono altresì i relativi proventi, la stipula di accordi per la diffusione televisiva nazionale per quanto riguarda gli incontri ufficiali del campionato e della Final Four.
- 9.2. I contratti promopubblicitari sono negoziati e stipulati dal Presidente della Legadue salvo approvazione dell'Assemblea.
- 9.3. Gli accordi sono vincolanti per tutte le società, che sono tenute a non compiere alcun comportamento, materiale o giuridico, attivo od omissivo, che possa pregiudicarne la stipula o l'adempimento, e in difetto sono tenute a manlevare e tenere indenne la Legadue in caso di azione promossa nei suoi confronti.

10. Tornei e manifestazioni organizzate dalla Legadue

- 10.1. La Legadue organizza il proprio campionato professionistico, con tutte le competenze e funzioni attribuite dalla FIP.
- 10.2. La Legadue può organizzare ulteriori tornei o manifestazioni, previa consultazione con il Presidente federale e nel rispetto delle specifiche norme dettate in materia dalla FIBA e dalla FIP.

11. Formula del campionato

- 11.1. Per formula del campionato s'intende la metodologia di svolgimento della competizione fra le squadre.
- 11.2. L'Assemblea determina la formula in armonia con i principi generali eventualmente stabiliti dalla FIP.
- 11.3. La formula delle eventuali ulteriori manifestazioni organizzate dalla Legadue può essere stabilita o modificata con il solo limite del rispetto di un ragionevole preavviso.

12. Calendari

- 12.1. Il Presidente, sentiti il Direttore generale, se nominato, ed il Segretario Generale, determina annualmente il piano generale delle date per gli incontri del campionato e delle eventuali altre manifestazioni organizzate dalla Legadue, nel rispetto dei limiti derivanti dalla programmazione concordata con la FIP e tenendo presente la priorità degli impegni relativi alla partecipazione alle Olimpiadi ed ai Campionati europei e Mondiali.
- 12.2. Il Presidente, sentiti il Direttore ed il Segretario generale, stabilisce annualmente il calendario degli incontri, redatto sulla base dei criteri generali di compilazione precedentemente stabiliti e comunicati alle società.
- 12.3. La pubblicazione dei calendari avviene mediante rimessa della sua stesura definitiva alla FIP e comunicazione alle società associate.
- 12.4. La Legadue comunica inoltre alle società date, orari e campi in cui saranno disputati i singoli incontri.

13. Anticipi e posticipi

- 13.1. Il Presidente o il Direttore generale, se nominato, possono disporre, sempre che ciò non comporti ragionevolmente, tenendo conto della giornata o fase del campionato, una notevole alterazione della regolarità della competizione:

- anticipi e posticipi, per esigenze connesse alla programmazione delle riprese televisive;
- anticipi fino alle ore 12 del giorno precedente e posticipi fino alle ore 20.30 del giorno successivo a quello fissato per la disputa, per esigenze obiettive comprovate e tempestivamente segnalate.

13.2. Nei casi suddetti il Presidente o il Direttore generale, se nominato, sentita la società ospitante, possono disporre che l'incontro sia disputato in campo diverso da quello stabilito, purché omologato.

13.3. In ogni caso gli incontri delle ultime due giornate della stagione regolare, intendendosi per esse quelle antecedenti alla disputa dei play off, devono disputarsi in contemporanea su tutti i campi.

14. Campi neutri

14.1. La scelta del campo neutro spetta insindacabilmente al Presidente o Direttore generale, se nominato, nel rispetto dei seguenti criteri:

- il campo, anche se non utilizzato nel corso dell'anno sportivo, deve essere omologato per la Legadue, ed a tal fine il Segretario Generale può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla omologazione;
- assenza di precedenti disciplinari specifici particolarmente significativi, con riferimento sia al campo, sia ad entrambe le squadre in gara;
- ubicazione in provincia diversa da quella delle due società in gara .

14.2. L'orario dell'incontro è di norma quello delle altre partite di quel turno di campionato. In caso di particolare disagio per la società ospitante, la Legadue può disporre l'anticipo dell'incontro, tenendo comunque conto della prioritaria esigenza di contemporaneità nelle ultime giornate del campionato.

14.3. Se l'incontro si deve disputare il giorno precedente a quello in cui nello stesso campo è fissato altro incontro di serie A o di Legadue, vi deve acconsentire la società ospitante di tale incontro.

14.4. La Legadue si avvale della collaborazione della società che utilizza il campo neutro prescelto, la quale è tenuta a prestare la propria assistenza anche alle società in gara, fermi restando responsabilità ed oneri organizzativi a carico della società il cui campo è stato squalificato.

15. Ripetizione delle gare

15.1. L'organizzazione della ripetizione di una gara annullata spetta alla società ospitante.

15.2. La data e l'orario dell'incontro sono stabiliti dal Presidente o dal Direttore generale della Legadue, sentita la società ospitante.

16. Classifiche

16.1. La Legadue redige le classifiche delle varie fasi dei campionati ai fini dell'organizzazione delle fasi successive nonché la classifica finale, che rimette al Consiglio federale per la proclamazione della società promossa al campionato superiore, e di quelle retrocesse.

16.2. In ogni caso, per la determinazione del piazzamento in classifica in caso di parità nelle varie fasi del campionato non si dà luogo a spareggio, ma si applicano i criteri stabiliti dalla FIP per i campionati professionistici (attuale art. 113 del Regolamento esecutivo federale).

17. Ritiro dal campionato e rinuncia a gare

- 17.1. La società che si ritiri dal campionato meno di trenta giorni prima del suo inizio è tenuta ad indennizzare la Legadue e le altre società per il pregiudizio subito in relazione ai maggiori oneri facenti carico a ciascuna società per il funzionamento della Legadue, ai minori incassi di ciascuna società e ad ogni altro maggior onere o minore incasso della Legadue o delle altre società direttamente o indirettamente interessate.
- 17.2. La società ospite che rinunci o non si presenti per la disputa dell'incontro è in ogni caso tenuta a versare alla società ospitante un indennizzo pari alla media degli incassi del campionato su base annuale e con riferimento alla specifica fase del torneo.
- 17.3. La società ospitante che non si presenti per la disputa dell'incontro è in ogni caso tenuta a rimborsare alla squadra ospite le spese sostenute per la trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per un numero comunque non superiore a venti unità.
- 17.4. Qualora non sia riconosciuta la causa di forza maggiore, a norma del Regolamento esecutivo federale, la società rinunziante è inoltre tenuta al risarcimento dell'eventuale maggior danno, da accertarsi dal collegio arbitrale previsto dallo Statuto della Legadue (art. 24 Statuto Legadue).
- 17.5. Sono fatte salve la eventuale rilevanza disciplinare e le eventuali conseguenze sportive a carico della società rinunziante.

18. Pallone e divisa di gioco

- 18.1. Nelle manifestazioni e tornei organizzati dalla Legadue è prescritta l'adozione da parte di tutte le squadre del pallone unico di gioco, di cui la Legadue stabilisce marca e tipo.
- 18.2. Almeno un'ora prima dell'inizio dell'incontro, la squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospite un numero di palloni non inferiore a sei, tutti in buone condizioni, dello stesso tipo e marca di quelli utilizzati per la disputa della partita.
- 18.3. All'inizio del campionato, ciascuna società sceglie la propria divisa principale, che ha sempre diritto di utilizzare nelle partite disputate in casa, e la o le divise di riserva. Qualora la divisa principale della squadra ospitante e della squadra ospite siano entrambe di colore chiaro, la seconda è tenuta ad utilizzare una divisa di riserva di colore scuro; nel caso inverso, la squadra ospite è tenuta ad utilizzare una divisa di riserva di colore chiaro. Sono salvi diversi accordi tra le due società.

19. L'omologazione degli impianti

- 19.1. L'omologazione consiste nell'accertamento, da parte della Legadue, della rispondenza degli impianti e delle relative attrezzature e dotazioni alle prescrizioni stabilite dalla stessa.
- 19.2. L'omologazione è efficace per la durata di un anno sportivo. Peraltro ogni società associata può autocertificare la mancanza di variazioni dell'impianto rispetto all'anno precedente, per i successivi tre campionati.
- 19.3. La domanda di omologazione è presentata mediante l'apposito modulo predisposto dalla Legadue, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante della società richiedente.
- 19.4. Viene disposta l'omologazione quando, all'esito dei controlli esperiti anche mediante sopralluogo, la Legadue accerta la totale rispondenza ai requisiti prescritti. In tale ipotesi, la Legadue restituisce alla società due copie del modulo di richiesta, opportunamente vistate, una delle quali deve essere tenuta a disposizione per l'esibizione agli arbitri designati per gli incontri di campionato.

- 19.5. Viene disposta l'omologazione con riserva quando la Legadue accerta difformità lievi rispetto ai requisiti prescritti. In tale ipotesi, la Legadue segnala alla società le difformità riscontrate, stabilendo il termine entro cui la società stessa deve provvedere all'adeguamento. Il mancato adeguamento nel termine fissato comporta la revoca dell'omologazione.
- 19.6. Viene negata l'omologazione quando la Legadue accerta difformità gravi e ripetute rispetto ai requisiti prescritti e, comunque, in caso di mancanza dei requisiti minimi per garantire il regolare svolgimento delle gare ovvero di capienza inferiore a quella minima prescritta.
- 19.7. In caso di infrazioni disciplinari accertate dalla FIP tali da comportare la squalifica del campo per mancanza od insufficienza delle dotazioni e degli altri requisiti dell'impianto, ovvero in caso di irregolarità accertata a seguito di ispezioni, la Legadue segnala alla società le irregolarità riscontrate, diffidandola a provvedere alla loro eliminazione entro un termine a tal fine fissato. La mancata rimozione di tali irregolarità nel termine stabilito comporta la revoca dell'omologazione.
- 19.8. La mancata omologazione o la sua revoca comportano l'impossibilità di utilizzare l'impianto per incontri di Legadue.
- 19.9. La Legadue comunica alla Segreteria generale della FIP l'adozione di tutti i provvedimenti relativi alla omologazione dei campi.

20. Ispezioni

- 20.1. La Legadue può effettuare, tramite ispettori all'uopo designati (almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni stagione sportiva), controlli in occasione di gare anche amichevoli disputate sui campi omologati.
- 20.2. Gli ispettori segnalano alla società ospitante le eventuali irregolarità riscontrate e possono richiederne la immediata rimozione per consentire il regolare svolgimento dell'incontro.
- 20.3. Delle ispezioni viene redatto apposito verbale inviato al Direttore Generale.

21. Caratteristiche degli impianti

- 21.1. Gli impianti devono avere i seguenti requisiti:
- completa copertura;
 - conformità alle vigenti prescrizioni in materia di pubblici spettacoli sportivi al coperto;
 - autorizzazione da parte delle competenti autorità allo svolgimento di incontri di pallacanestro;
 - capienza, attestata da apposita dichiarazione della Commissione di vigilanza, od organo pubblico competente, non inferiore a quella prescritta;
 - impianto di riscaldamento e di condizionamento o ventilazione idonei allo scopo e comunque conformi alle norme vigenti;
 - impianto di illuminazione in grado di consentire riprese televisive a colori secondo adeguati *standard* tecnici.
- 21.2. Gli impianti devono inoltre essere dotati:
- di due spogliatoi separati destinati alle squadre in gara secondo il seguente standard: docce, servizi igienici, lavandini, macchina del ghiaccio, lettino, lavagna, confezioni da 6 bottiglie (1.5lt) di acqua minerale naturale.
 - di spogliatoi muniti di tutti i servizi igienici, destinati agli arbitri ed agli ufficiali di campo, separati da quelli per le squadre;
 - di una saletta per i controlli antidoping
 - di un locale appositamente destinato al primo soccorso di persone iscritte a referto o del

pubblico.

22. Caratteristiche del campo, delle attrezzature e delle dotazioni

- 22.1. Il campo di gioco deve avere le seguenti caratteristiche:
- area (rettangolo) di giuoco di metri 28x15, delimitato da linee di colore bianco della larghezza di centimetri 5. Nell'ambito del rettangolo di gioco non possono esistere linee di colore bianco al di fuori di quelle di delimitazione delle zone del campo di pallacanestro. L'area dei 3 secondi deve essere colorata, all'interno delle linee di delimitazione, in contrasto con il colore del resto del pavimento di gioco.
 - area destinata ai sostegni dei canestri, che devono essere collocati a distanza non inferiore a metri 1 dal rettangolo di gioco;
 - area libera sita tutta intorno alle aree sopraddette, per una ulteriore larghezza di almeno metri 2;
 - area destinata alle panchine delle squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, che devono essere collocati al di là della predetta area libera.
- 22.2. Il pavimento di gioco deve essere realizzato in legno trattato con opportune sostanze antiscivolo.
- 22.3. Deve essere garantita la costante presenza di almeno due addetti alla manovra degli spazzoloni per l'asciugatura del terreno di gioco. Del loro comportamento risponde il dirigente della squadra ospitante addetto agli arbitri.
- 22.4. I tralicci dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:
- collocazione al di fuori del rettangolo di giuoco, a distanza non inferiore a metri 2 dal bordo esterno delle linee di fondo campo. Tale distanza deve essere rispettata su tutto il perimetro del traliccio stesso;
 - colore vivace e chiaramente visibile dai giocatori;
 - adeguata imbottitura per prevenire eventuali infortuni;
 - adeguato ancoraggio per ridurre al minimo le oscillazioni.
- 22.5. Gli specchi dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:
- realizzazione in cristallo "SECURIT" o equivalente, di rigidità non inferiore ad uno specchio in legno di spessore di centimetri 3;
 - i bordi e gli angoli inferiori devono essere adeguatamente ricoperti da materiale di protezione per prevenire eventuali infortuni. Lo spessore di tale materiale non rientra nel calcolo della distanza da terra dello specchio stabilita dal Regolamento tecnico federale;
 - apparecchiatura luminosa denominata "contorno luminoso di stop" da fissare nella parete retrostante del cristallo, oltre la luce denominata "stop lamp", che dovrà essere presente negli apparecchi 24 secondi.
 - superficie rivolta verso il campo levigata, con le linee previste dall'articolo 8 del Regolamento tecnico marcate in colore bianco;
 - dimensioni e distanza dal campo previste dal Regolamento tecnico.
- 22.6. Gli anelli dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:
- colore rosso-arancio;
 - sistema di snodo che consenta un'inclinazione rispetto al terreno tale da ammortizzare adeguatamente gli effetti degli urti durante le azioni di giuoco;
 - sistema di snodo inaccessibile dall'esterno.
- 22.7. Specchi ed anelli devono essere conformi al modello approvato dalla Legadue. Sugli specchi deve essere applicato l'adesivo fornito dalla Legadue.
- 22.8. Il tavolo degli ufficiali di campo deve avere le seguenti caratteristiche:

- collocazione in corrispondenza della linea centrale del campo;
- dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di almeno sei persone;
- dotazione di un microfono collegato ad amplificatori per comunicazioni dirette al pubblico;
- dotazione dei comandi di controllo delle attrezzature elettroniche.

22.9. I due tabelloni luminosi, collocati in posizioni opposte tra loro in modo da consentirne la migliore visibilità da parte del pubblico, devono contenere:

- cronometro luminoso digitale a numeri decrescenti;
- segnale acustico automatico di forte intensità per l'indicazione della fine di ciascun tempo;
- segnale luminoso di arresto del cronometro;
- indicazione dei numeri dei giocatori delle due squadre e dei relativi falli personali commessi;
- indicazione dei falli di squadra;
- indicazione del nome delle due squadre.

22.10. I due tabelloni possono essere sostituiti da un blocco quadrangolare di segnalazione posto al di sopra del cerchio di centro campo, recante sui quattro lati le indicazioni di cui al precedente comma. In questo caso sono obbligatori i ripetitori da collocare a due angoli contrapposti del terreno di gioco, con la indicazione del punteggio e del tempo generale.

22.11. Gli apparecchi luminosi per la segnalazione dei "24 secondi", collocati sopra i tralicci dei canestri, devono essere conformi al modello approvato dalla Legadue.

22.12. Le attrezzature e le dotazioni di cui è prescritta la conformità a tipi approvati dalla Legadue sono omologate previo opportuno accertamento delle loro caratteristiche.

22.13. In ogni impianto devono essere inoltre disponibili le seguenti dotazioni ed attrezzature di riserva:

- due specchi;
- due anelli;
- due apparecchi per i "24 secondi";
- un tabellone manuale segnapunti.

22.14. In ogni impianto dovrà essere situato a bordo campo un tavolo per i rilevatori statistici di dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di tre persone; una linea telefonica normale e un allaccio di corrente.

- I rilevatori dovranno avere inoltre una linea ADSL o altra tecnologia innovativa attiva in modo permanente durante la gara, per trasmettere le statistiche in tempo reale sul sito Internet della Legadue.
- I rilevatori dovranno utilizzare il programma di rilevazione ufficiale fornito e omologato dalla Legadue.
- Al termine del secondo quarto la squadra ospitata dovrà ricevere almeno 5 copie dello scout. Le statistiche finali dovranno essere inviate alla Legadue entro e non oltre 1 ora dalla fine dell'incontro.
- In caso di servizio reputato insufficiente, Legadue potrà agire perché vengano adottate nei confronti delle Società le opportune sanzioni di natura pecuniaria, nell'ipotesi di precedente disatteso richiamo. Persistendo nell'inadeguatezza del servizio, Legadue potrà incaricare un esperto che provvederà ad istruire lo staff dei rilevatori, onde consentire gli standard qualitativi richiesti, addebitando il relativo costo per la Società; vano ogni precedente intervento, Legadue si riserva la facoltà di sostituire i rilevatori messi a disposizione dalla Società con altri di propria fiducia, con relativo onere economico a carico del Club.

23. Recinzioni e protezioni

- 23.1. Il campo di gioco (rettangolo di gioco, area destinata ai sostegni dei canestri, area libera circostante, area destinata alle panchine ed al tavolo degli ufficiali di campo) deve essere opportunamente separato dall'area destinata al pubblico.
- 23.2. L'ingresso al campo destinato alle squadre, agli arbitri ed agli ufficiali di campo deve essere completamente protetto contro l'eventuale lancio di oggetti da parte del pubblico.
- 23.3. Le panchine delle squadre, il tavolo degli ufficiali di campo e la zona riservata ai dirigenti accompagnatori devono essere protette contro l'eventuale lancio di oggetti da parte del pubblico da una parete di idonea robustezza realizzata in materiale trasparente.
- 23.4. Le piazzole per l'impianto delle telecamere devono, parimenti, essere opportunamente protette e devono essere individuate all'inizio della stagione sportiva in modo da non intralciare il personale di servizio e per non togliere la visuale al pubblico pagante.

24. Pronto soccorso

- 24.1. Fermo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblici spettacoli, durante la disputa degli incontri devono in ogni caso essere immediatamente disponibili sul posto:
- un automezzo attrezzato per il trasporto di persone infortunate, con relativo personale specializzato;
 - personale medico e paramedico dotato di un defibrillatore e di mezzi atti alla eventuale rianimazione dei presenti nell'impianto;
 - una barella posizionata nelle immediate adiacenze del rettangolo di gioco;
 - una cassetta di medicazione provvista di tutto il necessario per gli interventi di pronto soccorso, posizionata nelle immediate adiacenze del rettangolo di gioco.

25. Ingresso agli impianti e al campo

- 25.1. Hanno diritto al libero ingresso agli incontri di campionato ed amichevoli a pagamento i dirigenti federali e della Legadue, i giornalisti accreditati, gli arbitri, gli allenatori ed i giocatori nazionali muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla FIP.
- 25.2. La società ospitante deve attribuire alla società ospite almeno 20 biglietti omaggio di *parterre* o dei migliori posti numerati e 2 *pass* auto, qualora esista un parcheggio riservato.
- 25.3. La cessione di ulteriori biglietti omaggio e di biglietti a pagamento è regolata da eventuali accordi fra le due società interessate, nel rispetto del principio di reciprocità.
- 25.4. All'interno del campo di gioco possono accedere unicamente:
- gli arbitri e gli ufficiali di campo designati;
 - lo *speaker* ufficiale della gara, che dovrà essere chiaramente individuato e registrato presso la Legadue onde poter assumere provvedimenti disciplinari nei suoi confronti in caso di comportamento non consono;
 - l'addetto al tabellone luminoso, se persona diversa dagli ufficiali di campo;
 - il dirigente della squadra ospitante addetto agli arbitri, se iscritto a referto;
 - l'allenatore, l'assistente allenatore, l'assistente alle statistiche, il medico, il massaggiatore, i giocatori ed il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, iscritti a referto.
- 25.5. Il dirigente addetto agli arbitri è tenuto ad informare il primo arbitro delle eventuali irregolarità riscontrate.

26. Allenamenti

- 26.1. La squadra ospitante, se richiesto, dovrà garantire, il giorno della partita alla squadra ospite, la possibilità di svolgere un'ora di allenamento nell'impianto ove verrà disputata la gara in una fascia oraria compresa fra le ore 9.30 e le ore 13.00. Ove l'impianto di gara non fosse

disponibile, la squadra ospitante dovrà mettere a disposizione altro campo idoneo. L'orario sarà stabilito dalla squadra ospitante.

27. Pubblicità

- 27.1. Fermi restando obblighi o divieti specifici derivanti dai contratti stipulati dalla Legadue, durante gli incontri del campionato e delle altre manifestazioni organizzate dalla Legadue, la pubblicità sui campi di gioco è consentita:
- nel cerchio di centro campo e nei cerchi nell'area di tiro libero;
 - davanti al tavolo degli ufficiali di campo, purché di altezza non superiore al tavolo stesso;
 - ai lati del tavolo degli ufficiali di campo, ad opportuna distanza dallo stesso;
 - attorno al rettangolo di gioco, ad opportuna distanza dalle linee di delimitazione. La pubblicità orizzontale (adesivi) deve essere posta ad almeno 50 cm dalle linee dell'*out* che delimitano il rettangolo di gioco.

28. Ordine pubblico

- 28.1. Le società devono adottare ogni più idonea iniziativa per impedire che lo svolgimento dell'incontro sia disturbato.
- 28.2. La società ospitante è responsabile della sicurezza degli arbitri, degli ufficiali di campo, delle autorità federali e della squadra ospite, prima, durante e dopo l'incontro, nell'impianto di gioco e nelle immediate adiacenze di esso.
- 28.3. In particolare la società ospitante, dopo l'incontro, è responsabile dell'accompagnamento degli arbitri, degli ufficiali di campo e della squadra ospite, dei quali deve garantire con ogni mezzo la partenza in piena sicurezza e tranquillità dalla sede dell'incontro. Dell'osservanza di tale disposizione risponde la società a titolo di responsabilità oggettiva.
- 28.4. La società ospitante è inoltre responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, dei danni arrecati a pullman e autovetture degli arbitri, degli ufficiali di campo e della squadra ospite, a condizione che il loro parcheggio sia stato convenuto almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'incontro con il dirigente della squadra ospitante addetto agli arbitri. La società ospitante, in caso si verificassero danni a suddetti pullman ed autovetture, dovrà provvedere al risarcimento degli stessi entro e non oltre il 30 giugno della stagione sportiva in cui si sono verificati gli eventi. Qualora la società non ottemperasse a detto obbligo, Legadue sarà autorizzata ad escutere per l'importo dovuto la fidejussione depositata a garanzia.
- 28.5. I sostenitori della squadra ospitata devono essere collocati in settori separati, possibilmente con accessi separati. Le modalità di trasferta dei sostenitori organizzati possono essere concordati con la società ospitante.

29. Strutture funzionali per i "media" accreditati

- 29.1. Le società sono tenute a predisporre, negli impianti di gioco, apposite strutture funzionali (tribuna stampa, sala stampa, sala interviste) destinate ai giornalisti accreditati.
- 29.2. Dette aree dovranno essere adeguatamente delimitate prima, durante e dopo l'incontro, ai fini della sicurezza di giornalisti, fotografi e tecnici radiotelevisivi che vi lavorano.
- 29.3. Le società riserveranno apposite aree individuando delle postazioni fisse per i pullman di regia all'esterno degli impianti di gioco in posizione tale da consentire il più agevole accesso al campo.

30. Dirigente responsabile

30.1. Ciascuna società individua un dirigente responsabile dei rapporti con i mezzi di comunicazione, dandone a inizio stagione comunicazione alla Legadue contestualmente alle altre cariche sociali.

30.2. Il dirigente responsabile:

- mantiene i contatti con i responsabili di zona dell'Agibasket;
- cura i rapporti con i vari mezzi di informazione;
- cura la tempestiva fornitura dei dati statistici degli incontri;
- cura l'organizzazione delle interviste di fine partita.

31. Giornalisti e altri soggetti accreditati

31.1. Possono essere ammessi a fruire delle strutture funzionali approntate dalle società unicamente:

- i giornalisti muniti di tessera CONI;
- i giornalisti di tessera dell'ordine professionale, che facciano pervenire motivata richiesta scritta di accredito entro le ore 12.00 del giorno precedente l'incontro. Gli accrediti fatti pervenire successivamente a questo termine saranno accolti a discrezione delle società;
- i tecnici radiotelevisivi autorizzati;
- i fotografi che abbiano fatto pervenire richiesta scritta di accredito secondo le modalità sopra riportate con i giornalisti.

31.2. Le società non consentiranno l'accesso alla tribuna e alla sala stampa a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

32. Postazioni telecamere, cronisti e fotografi

32.1. Le società sono tenute a individuare idonee postazioni per le telecamere, con priorità assoluta per le reti nazionali e locali detentrici dei diritti.

32.2. Le società sono tenute a individuare idonee postazioni per i telecronisti e i radiocronisti, adeguatamente protette dal pubblico, collocate preferibilmente in postazione centrale rispetto al campo o, in alternativa, in angolo retto sotto canestro, con priorità assoluta per le reti nazionali e locali detentrici dei diritti.

32.3. I fotografi verranno collocati a bordo campo e verranno individuati mediante simbolo di riconoscimento. La dislocazione sul terreno di gioco dovrà essere tale da conciliare le loro esigenze con quelle di giocatori e arbitri e, non dovrà costituire ostacolo alla ripresa televisiva della cartellonistica.

33. Sala stampa, tribuna stampa e sala interviste

33.1. Le società sono tenute ad attrezzare opportunamente la sala stampa in ogni impianto, dotandola di almeno due linee telefoniche abilitate a chiamate esterne, linea telefax e prese di corrente elettrica, una fotocopiatrice, un televisore dotato di televideo, servizio bar.

33.2. Le società sono tenute ad attrezzare opportunamente una tribuna stampa in ogni impianto, dotata di tavoli d'appoggio, prese telefoniche e prese elettriche per un numero adeguato di posti.

33.3. La sala interviste, collocata nelle vicinanze della sala stampa, dovrà comunque essere separata e dotata di attrezzature idonee allo scopo. Ogni società dovrà garantire la massima sicurezza di atleti e tecnici e dirigenti nel percorso per raggiungere la sala interviste e successivo rientro negli spogliatoi.

33.4. Al termine di ogni gara è obbligatoria la presenza dell'allenatore e di un giocatore a scelta per ogni squadra. Tali persone devono presentarsi entro un'ora dalla fine della gara.

34. Casette delle riprese televisive

34.1. La società ospitante è tenuta a fornire alla società ospitata una cassetta professionale dell'incontro con commento, salvo diversi accordi tra le parti. Tali registrazioni devono essere di buona qualità.

35. Obbligo apposizione marchio Legadue sulle divise e presentazione squadre in campo

35.1. Tutte le società dovranno apporre sulla maglia e sui calzoncini di gioco il logo della Legadue nella posizione sulla maglia, nella spallina e sul calzoncini come verrà indicato successivamente da apposita circolare della Legadue. Ciò varrà per il campionato e per le altre manifestazioni sportive.

35.2. Tutte le società dovranno presentare le squadre in campo, per le partite di campionato, secondo le seguenti modalità:

- "A tre minuti dal fischio dell'arbitro per i tre minuti le due squadre fanno rientro in panchina e lo speaker presenta prima la squadra ospite, poi la squadra di casa, annunciando giocatore per giocatore (dal numero 4 in poi) e i due allenatori, che si schiereranno uno per volta nella propria metà campo costituendo così una fila crescente".

36. Regolamento prezzo biglietti tifoseria ospiti

36.1. Fermo il rispetto del prezzo minimo stabilito dalla Legadue, biglietto intero Euro 6,00 (vedi Deliberazione Assembleare del 23 Marzo 2002), ciascuna società è libera di determinare prezzi dei biglietti per le gare ufficiali di ogni stagione sportiva, e parimenti può liberamente stabilire nel corso della stagione prezzi diversi in relazione ad uno o più incontri; in tal caso avrà l'obbligo di darne comunicazione alla Legadue almeno cinque giorni prima dell'incontro interessato

36.2. In ogni caso, per uno stesso incontro, devono essere praticati a chiunque prezzi uguali relativamente a posti considerati di analogo ordine o settore; la violazione accertata dagli incaricati della Legadue comporta una sanzione pecuniaria così come indicata nel Regolamento di Giustizia agli art.3 e 5.

ALLEGATO N. 1
“REGOLAMENTO DI LEGADUE PER LE RIPRESE TELEVISIVE”

Art. 1 – Nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il decimo giorno antecedente l'inizio del campionato, ciascuna società deve documentare alla Legadue le eventuali indisponibilità dei rispettivi impianti per le giornate di domenica, al fine di evitare, in caso di anticipo, la concomitanza con altri avvenimenti e manifestazioni programmati dagli Enti proprietari degli impianti.

Art. 2 – Entro gli stessi termini, ciascuna società può formulare un elenco di incontri interni, tra i quali raccomanda che possa cadere la scelta degli incontri da diffondere. Tale indicazione non ha carattere vincolante, ma solo indicativo, potendo essere scelta qualsiasi altra partita.

Art. 3 – L'anticipo di una gara casalinga è atto dovuto cui non può essere opposto alcun ostacolo e divieto.

Art.4 – Nessuna obiezione può inoltre essere sollevata dalle società che vedano anticipato al venerdì i loro incontri in trasferta.

Art.5 – Studiata congiuntamente al pool sportivo della RAI un'ipotesi di massima di programmazione degli anticipi, in gruppi comprendenti gare di più turni delle varie fasi del campionato, la Legadue segnala immediatamente alle società interessate l'eventuale partita prescelta, cui la società ospitante può opporsi, nei due giorni successivi, con mancanza, il consenso è dato come concesso. Contro una valutazione che respinga l'opposizione della società ospitante, non è ammessa alcuna impugnazione. Scaduto il termine per proporre opposizione, il consenso è dato per concesso e diviene atto dovuto.

Nessuna opposizione può essere proposta per gli incontri dei playoff.

L'opposizione od il consenso devono essere espressi da un rappresentante legale della società, a mezzo fax.

Definita la programmazione fra Legadue e RAI non è più ammessa alcuna riserva od opposizione.

La programmazione può essere modificata, ad insindacabile giudizio e valutazione congiunta delle parti contraenti (Legadue e RAI).

Art.6 – Nell'effettuare la programmazione, Legadue e RAI terranno conto della opportunità di una equa ripartizione degli anticipi e, comunque degli incontri diffusi, fra le squadre interessate.

Art.7 – Per la diffusione televisiva di incontri per i quali non sia previsto spostamento di data e orario, non è richiesto alcun preventivo consenso alle società in gara, cui dovrà essere soltanto comunicato l'avvenuto accordo con la RAI.

Art.8 – Nel redigere i contratti con le emittenti private, per la diffusione delle proprie gare, le società avranno cura di far inserire nei relativi testi le più opportune clausole di salvaguardia che li rendono compatibili con le limitazioni dettate del contratto con la RAI e dal presente Regolamento.

Art.9 – Per evitare ipotesi di sovrapposizione delle partite in area locale, le società appartenenti al medesimo bacino di utenza, ma legate contrattualmente a differenti reti televisive locali, sono tenute a concordare un orario di diffusione che non rappresenti un danno per i rispettivi interessi.

Art.10 – La gestione del presente Regolamento è affidata al Direttore Generale o al Coordinatore Responsabile sotto la vigilanza del Presidente.

Art.11 – Le società inadempienti rispetto alle obbligazioni di cui al presente regolamento, sono assoggettate alle sanzioni previste dal regolamento di giustizia approvato dall'Assemblea.